

FAQ RELATIVE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE

REGOLAMENTO E LINEE GUIDA REGIONALI – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. *Ad oggi trova ancora applicazione il Regolamento della Regione Campania n. 1 del 29/01/2010 "Disposizioni in materia di procedimento valutazione di incidenza"?*

NO. Il [Regolamento Regionale n. 1/2010](#) in materia di Valutazione di Incidenza è stato abrogato alla luce delle disposizioni di cui alle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#), con [Regolamento Regionale n. 8/2020](#) che, pertanto, trovano applicazione unitamente alle indicazioni contenute Linee Guida regionali in materia di VInC approvate con **DGR 280 del 30/06/2021** (Allegato Linee Guida, Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3) (http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/News_files/news_99).

2. *Ad oggi trovano ancora applicazione le "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per lo svolgimento della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" approvati con D.G.R. n. 814 del 04/12/2018?*

NO. Con **DGR 280 del 30/06/2021 (Allegato Linee Guida, Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3)** (http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/News_files/news_99) sono state approvate le nuove Linee Guida regionali in materia di VInC che recepiscono le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" di cui all' "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VincA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019). Le disposizioni delle citate Linee Guida trovano applicazione alle istanze presentate alle Autorità competenti (Regione - staff Valutazioni Ambientali oppure Comuni delegati) a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC n. 66 del 05/07/2021 della citata deliberazione. La nuova modulistica e le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure VincA è reperibile sul sito viavas.regione.campania.it alla pagina http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Nuova_Modulistica_VI

3. *Quali sono i **modelli** da utilizzare per la presentazione delle istanze?*

Le istanze vanno presentate esclusivamente mediante l'uso dei modelli pubblicati sulla pagina web http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Nuova_Modulistica_VI

4. *Secondo quali **modalità** vanno presentate le istanze?*

Le istanze vanno presentate esclusivamente secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure VincA, reperibili sul sito viavas.regione.campania.it alla pagina http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Nuova_Modulistica_VI

5. *È possibile presentare le istanze mediante **trasmissione a mezzo pec**?*

NO. Le istanze vanno presentate esclusivamente su CD secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure VincA, reperibili sul sito viavas.regione.campania.it alla pagina http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Nuova_Modulistica_VI

CAUSE DI ESCLUSIONE E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE

1. Sono previste tipologie di intervento per le quali non è richiesta la preventiva acquisizione del parere di Vinca (cause di esclusione)?

NO. Le [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) riportano che “*non sono consentite liste di esclusioni aprioristiche dalla Vinca, se non sufficientemente motivate da valutazioni tecniche preliminari sito-specifiche condotte dalle Autorità regionali o dagli Enti Gestori dei Siti che tengano conto degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000, e configurabili quindi come screening di incidenza*” e anche che “*Le ‘autocertificazioni’ o ‘dichiarazioni di non Incidenza’, non devono essere accettate*”.

Le sopra citate Linee Guida, adottate nell’ambito dell’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono state predisposte nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB) e per ottemperare agli impegni assunti dall’Italia nell’ambito del contenzioso comunitario avviato in data 10 luglio 2014 con l’EU Pilot 6730/14, in merito alla necessità di produrre un atto di indirizzo per la corretta attuazione dell’art. 6, commi 2, 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

2. È possibile l’individuazione di procedure specifiche per l’esclusione dalla valutazione di incidenza dei progetti di trivellazione dei **pozzi**?

NO. Ad oggi non sono state individuate tipologie di interventi non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 supportate da opportune valutazioni scientifiche e condivise con gli Enti gestori, pertanto l’Ufficio regionale competente in materia di Vinca non ha nessuna facoltà di poter procedere né all’individuazione di criteri generali di assoggettamento alla procedura di Vinca o, viceversa, di esclusione dalla stessa né alla definizione di procedure specifiche per i progetti di trivellazione pozzi per derivazioni.

Resta fermo, dunque, che:

- nel caso in cui le aree oggetto di intervento di trivellazione siano ubicate all’interno del perimetro della Rete Natura 2000 è sempre necessario avviare la procedura;
- nel caso in cui gli interventi di trivellazione siano ubicati esternamente al perimetro della Rete Natura 2000, la responsabilità della valutazione circa l’esistenza di eventuali connessioni dell’intervento con tali aree è in capo al proponente che per tramite di un tecnico in possesso di comprovate competenze scientifiche in materia e sulla base delle caratteristiche progettuali verificherà la possibilità di incidenze dell’intervento sulle aree Rete Natura 2000 più prossime, attivando, se del caso, la procedura presso le Autorità competenti in materia di VINCA formalmente individuate.

3. A seguito dell’abrogazione del Regolamento Regionale n. 1/2010 ad opera del Regolamento Regionale n. 8/2020, trovano ancora applicazione le cause di esclusione dal procedimento di valutazione d’incidenza per attività di minore impatto ivi previste?

NO. Alla luce delle disposizioni di cui alle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) con [Regolamento Regionale n. 8/2020](#) è stato abrogato il precedente [Regolamento Regionale n. 1/2010](#) in materia di Valutazione di Incidenza. Pertanto, nelle more dell’individuazione e definizione degli strumenti di semplificazione previsti dalle citate Linee Guida Nazionali, non sono più consentite esclusioni dalla procedura di Valutazione di Incidenza.

4. È possibile “autocertificare” la non incidenza di un piano/programma/opera/intervento?

NO. Le [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) riportano che *“Le ‘autocertificazioni’ o ‘dichiarazioni di non Incidenza’, non devono essere accettate”*.

5. Ad oggi sono stati definiti gli **screening di incidenza sito-specifico (pre-valutazioni)** (par. 2.3 delle Linee Guida nazionali) e le **Condizioni d’Obbligo** (par. 2.4 delle Linee Guida nazionali)?

NO. I due nuovi strumenti di semplificazione introdotti dalle [Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza](#) - gli screening di incidenza sito-specifici o pre-valutazioni (par. 2.3 delle Linee Guida nazionali) e le Condizioni d’Obbligo (par. 2.4 delle Linee Guida nazionali) - al momento non sono stati ancora definiti.

Pertanto, alla luce delle disposizioni delle richiamate Linee Guida e nelle more dell’individuazione e definizione degli strumenti di semplificazione citati, resta la necessità di assoggettare a Valutazione di Incidenza tutti i piani, programmi, opere e interventi che possono avere incidenze significative su un sito della Rete Natura 2000.

SENTITO

6. Quali enti devono rilasciare il “sentito”?

Con Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate [Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza \(VInCA\) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4](#) pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2019.

In tale documento al paragrafo 1.8 al punto relativo all’Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA si legge che *“I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l’espressione di un parere motivato da parte dell’Autorità competente per la VInCA. Prima dell’espressione di detto parere, l’Autorità VInCA acquisisce il “sentito” dell’Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale (...)”*.

Al paragrafo 2.7 relativo allo screening si legge che *“Il sentito, previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all’Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l’Autorità competente per la VInCA”* e al paragrafo 3.6 relativo alla Valutazione Appropriata è stabilito che *“La procedura di Valutazione appropriata, si conclude con provvedimento espresso dall’Autorità competente (parere), sentito l’Ente gestore dei sito/i Natura 2000 interessati (se non coincidenti)”*.

Le Linee Guida sopra citate prevedono, dunque, espressamente **che il sentito debba essere rilasciato da tutti gli Enti gestori dei Siti Natura 2000**.

Gli **Enti gestori dei Siti Natura 2000** sono stati definiti con [D.G.R.C. n. 684 del 30/12/2019](#).

SIC/ZSC

1. È corretto usare ancora la dizione SIC negli studi di incidenza?

NO. Con decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del [21 maggio 2019](#) e del [27 novembre 2019](#) tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

1. È possibile per i Comuni provvisti di delega continuare ad esercitare la stessa rispetto a ZSC (ex SIC) e pSIC?

SI. Affinché sia possibile continuare ad esercitare la delega in materia di VI anche rispetto alle ZSC (ex SIC) e ai pSIC è necessario presentare apposita istanza di **ESTENSIONE DELLA DELEGA** ai sensi dell'[Art.4 co. 2 della L.R. 26/2018](#) mediante l'apposito [Modello Istanza estensione deleghe](#) debitamente firmato dal legale rappresentante dell'Ente e corredato dalla dichiarazione inerente il trattamento dei dati personali-privacy e da copia del documento di identità in corso di validità.

2. Cosa succede se non viene presentata apposita istanza di estensione della delega ai sensi dell'art. 4 co. 2 della L.R. n. 26/2018?

La delega decade in parte restando valida solo per le ZPS. Per eventuali interventi ricadenti in ZSC, in caso di mancata estensione della delega, la procedura di VI viene effettuata dallo STAFF 50 17 92 in quanto Ufficio competente in materia di Vinca.

3. Se un intervento è ricadente sia in zona ZPS sia in zona ZSC di un Comune che ha unicamente delega per le ZPS in quanto non ha fatto istanza e/o non ha ottenuto l'estensione della delega alle ZSC, è necessario presentare due diverse istanze alle due diverse Autorità Competenti? A quale amministrazione bisogna fare istanza di Valutazione di Incidenza?

NO, non vanno presentate due diverse istanze ma va presentata un'unica istanza di Valutazione di Incidenza allo STAFF 501792 della Regione Campania.